

Delibera di Giunta - N.ro 1994/336 - del 15/2/1994
Modificato dalla DGR 27/7/1996 n. 344

Oggetto: L.R. N. 11 DEL 22-2-93 ART. 16.
TESSERINO PER LA PESCA CONTROLLATA -
DIRETTIVE E NORME DI ATTUAZIONE.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

...Omissis...

d e l i b e r a

di istituire il tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture di salmonidi e timallidi per i pescatori che intendono esercitare la pesca nelle zone classificate "D", emanando le seguenti direttive:

ART. 1

I pescatori che intendono esercitare la pesca in zona "D" debbono essere in possesso, oltre che della normale licenza di pesca in vigore, anche del tesserino regionale;

ART. 2

Tale documento viene rilasciato gratuitamente dai Comuni territorialmente interessati, anche avvalendosi delle Associazioni Piscatorie, sia ai pescatori residenti in Emilia-Romagna, sia a quelli residenti in altre regioni;

ART. 3

La Regione in occasione dell'apertura della pesca ai salmonidi e ai timallidi provvede a distribuire tramite le Amministrazioni Provinciali il tesserino ai Comuni ove scorrono acque classificate in zona "D";

ART. 4

Unitamente al tesserino verrà fornito un "modulo", in duplice copia, su cui saranno trascritti, preferibilmente a macchina e comunque in stampatello, al momento del rilascio dello stesso da parte dei Comuni o distribuito dalle Associazioni piscatorie, i dati anagrafici del richiedente;

ART. 5

Una copia del "modulo" (foglio azzurro) sarà trattenuta dai Comuni, l'altra (foglio bianco) dovrà essere inviata, entro la settimana successiva al rilascio, a cura dei Comuni, alla Regione Emilia-Romagna, Assessorato Agricoltura, Servizio Territorio e Ambiente rurale; in caso di distribuzione del tesserino da parte delle Associazioni piscatorie, le stesse provvederanno a restituire tempestivamente ai Comuni le due copie del "modulo";

ART. 6

All'inizio della giornata di pesca, il pescatore deve scrivere nelle apposite caselle della pagina del corrispondente mese la data ed il codice del sottobacino che ritrova in legenda sul tesserino stesso;

ART. 7

Se la pesca, nella stessa giornata, viene effettuata in diversi sottobacino, si deve, nelle righe sottostanti, ripetere la data del giorno ed indicare il codice degli stessi;

ART. 8

Per ogni salmonide o timallide pescato, deve essere immediatamente barrata la casella corrispondente negli spazi appositamente riservati; in caso di deposito della fauna ittica pescata cerchiare la barra dell'ultimo esemplare.

ART. 9

Sono vietate le cancellature e l'uso della matita;

ART. 10

In caso di smarrimento del tesserino, il titolare, per ottenere il duplicato dal Comune che lo ha rilasciato, deve dimostrare di avere provveduto a denunciare il suddetto evento alle autorità di Pubblica Sicurezza competenti; in caso di deterioramento del documento lo stesso dovrà essere consegnato al momento del ritiro del nuovo tesserino;

ART. 11

Il tesserino deve essere restituito, a cura dell'interessato o delle associazioni piscatorie, al Comune nel momento in cui viene richiesto il tesserino per la nuova stagione di pesca. Nel caso in cui non si richieda un nuovo tesserino, quello utilizzato e relativo alla stagione precedente deve essere restituito al Comune che lo ha rilasciato, non oltre il mese di ottobre della stagione in cui non si è praticata la pesca. Il Comune, dopo le opportune verifiche, lo invia alla Regione Emilia-Romagna, Assessorato Agricoltura, Servizio Territorio e Ambiente rurale.

...omissis...